

# swissuniversities

swissuniversities  
Effingerstrasse 15  
Casella postale  
3001 Berna  
www.swissuniversities.ch

Cotutele e partenariati di tesi tra scuole universitarie svizzere e scuole universitarie partner in Europa e Israele

## Nota esplicativa relativa:

- alla [domanda di sussidio](#)
- alla stesura di un contratto di cooperazione;
- alla valutazione delle domande
- alla validità del contratto di cooperazione e alla chiusura dei lavori

## Indice

Introduzione .....	2
1 Domanda di sussidio e impiego dei mezzi .....	3
1.1 Partecipazione .....	3
1.2 Consegna della domanda e valutazione .....	3
1.3 Impiego del sussidio .....	4
2 Contratto di cooperazione .....	6
2.1 In generale .....	6
2.2 Contenuto del contratto di cooperazione .....	6
2.3 Scambio d'informazioni/organizzazione della cotutela o del partenariato di tesi .....	7
3 Valutazione della domanda di sussidio: criteri di selezione e schema d'assegnazione ....	8
3.1 Criteri di valutazione delle domande .....	8
3.2 Schema d'assegnazione e sostegno finanziario .....	9
3.3 Comunicazione delle decisioni e impiego dei mezzi .....	9
4 Avvio e chiusura dei lavori .....	10

## Introduzione

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sostiene finanziariamente progetti individuali di cotutela e partenariato di tesi purché basati su un contratto di cooperazione – che regola almeno gli elementi obbligatori menzionati al [punto 2.2](#) qui di seguito - tra una scuola universitaria svizzera e una scuola universitaria partner all'estero (Europa e Israele).

Il sussidio, pari a un importo massimo di 10 000 franchi, serve a coprire l'onere finanziario aggiuntivo derivante dalla cotutela o dal partenariato di tesi, che implica lo svolgimento del dottorato in due istituzioni, rispetto a quello legato al dottorato svolto in una sola istituzione. Si tratta quindi soprattutto della copertura delle spese di viaggio e di soggiorno del dottorando e del direttore di tesi. swissuniversities è responsabile della gestione del programma.

Nel quadro del presente programma finanziato dalla SEFRI, la cotutela e il partenariato di tesi non si limitano a una codirezione e si distinguono per:

- un lavoro di dottorato svolto sotto la direzione di due direttori di tesi. Entrambi i direttori partecipano in maniera determinante all'inquadramento del dottorando, in particolare per quanto riguarda la selezione del candidato, la definizione del progetto di ricerca, il sostegno durante la tesi e la valutazione della stessa;
- la conclusione di un contratto di cooperazione – che regola almeno gli elementi obbligatori menzionati al [punto 2.2](#) qui di seguito - tra le due scuole universitarie;
- un'unica discussione della tesi con la partecipazione di entrambe le scuole universitarie;
- il rilascio di uno o due diplomi recanti la menzione che la tesi è stata elaborata nel quadro di una cotutela o di un partenariato di tesi con la scuola universitaria X (cfr. più avanti per quanto riguarda la distinzione);
- il fatto che il dottorando è legato a entrambe le scuole universitarie, ovvero che è iscritto come dottorando presso l'istituzione e/o ha stipulato un contratto di lavoro con quest'ultima.

Il termine «**cotutela di tesi**» è riservato ai progetti di cooperazione tra scuole universitarie abilitate a erogare entrambe titoli di dottorato. Le due istituzioni possono convenire di erogare un titolo di dottorato congiunto o due diplomi separati. Il diploma o i diplomi devono menzionare esplicitamente che la tesi è stata effettuata nel quadro di una cotutela con la scuola universitaria X.

Il termine «**partenariato di tesi**» si riferisce invece a progetti di collaborazione tra due scuole universitarie di cui una soltanto è abilitata a erogare titoli di dottorato. In questo caso sono ipotizzabili i seguenti scenari: 1) partenariati tra una scuola universitaria professionale (SUP) o un'alta scuola pedagogica (ASP) svizzera e una scuola universitaria all'estero abilitata a erogare titoli di dottorato o 2) partenariati tra un'università cantonale o un politecnico federale e una scuola universitaria all'estero non abilitata a erogare titoli di dottorato. Soltanto l'istituzione che ha il diritto di erogare diplomi di dottorati rilascia il diploma di dottorato. Il diploma menziona esplicitamente che la tesi è stata elaborata in partenariato con la scuola universitaria X.

## 1 Domanda di sussidio e impiego dei mezzi

### 1.1 Partecipazione

Il bando di concorso è aperto a progetti di cotutela e partenariato di tesi con scuole universitarie partner riconosciute<sup>1</sup> dello spazio Bologna<sup>2</sup> e, conformemente alla prassi dei programmi europei di ricerca, con scuole universitarie partner in Israele.

**La partecipazione è aperta ai dottorandi:**

- iscritti come dottorandi in una scuola universitaria svizzera e/o che hanno concluso un contratto di lavoro con quest'ultima;
- con cittadinanza svizzera o titolari di un permesso di soggiorno B, C o G<sup>3</sup>. La commissione peritale può derogare a questa condizione, qualora constati un legame chiaro e regolare tra il dottorando e la scuola universitaria svizzera;
- che, in data 31 marzo dell'anno della consegna della domanda di sussidio, hanno studiato in Svizzera almeno un anno (due semestri) a livello di bachelor, master o dottorato (il dottorato ha inizio dalla data dell'immatricolazione)<sup>4</sup>. Se il numero di domande presentate supera quello delle domande che possono essere prese in considerazione, è data priorità alle persone in possesso di un diploma (bachelor, master) rilasciato da una scuola universitaria svizzera;
- che al momento della presentazione della domanda hanno al massimo 40 anni d'età (31 marzo dell'anno della consegna). Sono fatti salvi i casi eccezionali debitamente motivati (p. es. coerenza con il percorso di carriera)<sup>5</sup>.

La domanda di sussidio è subordinata alla presentazione di un **contratto di cooperazione – che regola almeno gli elementi obbligatori menzionati al punto 2.2 qui di seguito** - che disciplina la cotutela o il partenariato di tesi tra le due scuole universitarie (cfr. [cap. 2 sottostante](#)).

### 1.2 Consegna della domanda e valutazione

Il rettorato della scuola universitaria svizzera o un servizio designato da quest'ultimo invia la [domanda di sussidio](#) a [cotutelles@swissuniversities.ch](mailto:cotutelles@swissuniversities.ch) entro il **31 marzo dell'anno della consegna**. La domanda sarà esaminata da una commissione peritale composta da tre rappresentanti dell'università cantonale o del politecnico federale, da un rappresentante SUP e da un rappresentante ASP, la quale deciderà sulla concessione e l'importo dei sussidi in base al valore aggiunto di una cotutela o di un partenariato di tesi per il progetto di tesi del/della candidato/a. La decisione è definitiva, non impugnabile con ricorso. Il sussidio è accordato una volta sola e non può essere rinnovato. Le domande respinte possono essere ripresentate in una versione rielaborata in un secondo tempo (al massimo tre depositi per candidato e per progetto).

<sup>1</sup> <https://enic-naric.net/credential.aspx>

<sup>2</sup> <http://www.ehea.info/pid34250/members.html>

<sup>3</sup> I cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno B, C o G allegano alla domanda di sussidio una copia di quest'ultimo.

<sup>4</sup> Le persone sprovviste di un diploma rilasciato da una scuola universitaria svizzera (bachelor o master) allegano alla domanda la/le conferma/e di immatricolazione o una tessera studente della scuola universitaria svizzera a conferma della durata degli studi in Svizzera (minimo un anno).

<sup>5</sup> Le persone che in data 31 marzo dell'anno della consegna hanno più di 40 anni d'età, sono pregate di allegare alla domanda una lettera di motivazione (cfr. cap. [1.1 Partecipazione](#)).

### 1.3 Impiego del sussidio

Le presenti linee direttrici definiscono le modalità d'impiego dei mezzi della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) attribuiti dalla commissione peritale cotutele e partenariati di tesi di swissuniversities (di seguito: sussidi di cotutela o partenariato di tesi). Esse completano il contratto di pagamento tra swissuniversities e il dottorando/direttore di tesi della scuola universitaria svizzera nonché il regolamento della scuola universitaria svizzera responsabile (p. es. il regolamento sul rimborso delle spese).

La scuola universitaria svizzera è responsabile del corretto impiego dei mezzi. Il direttore di tesi è tenuto a provvedere che i mezzi a disposizione siano impiegati a favore di un sostegno ottimale del dottorando.

#### Principi

Il sussidio di cotutela è impiegato principalmente per coprire **il fabbisogno finanziario aggiuntivo generato dalla cotutela o dal partenariato di tesi** rispetto a quello legato a un dottorato conseguito in una singola istituzione. Non sono finanziate le spese generate al di fuori **della cotutela o del partenariato di tesi** (p. es. le spese di pubblicazione e di stampa della tesi).

#### Per quali finalità può essere impiegato il sussidio di cotutela o partenariato di tesi?

Il sussidio di cotutela o partenariato di tesi serve al rimborso:

- delle spese di viaggio e di soggiorno
  - o del dottorando (in primo luogo);
  - o del direttore di tesi della scuola universitaria svizzera.

Per spese di soggiorno s'intendono le spese per il vitto e l'alloggio generate dal soggiorno presso la scuola universitaria partner all'estero. Per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è applicabile il regolamento sul rimborso delle spese della scuola universitaria svizzera. Il sussidio non copre le spese occasionate in Paesi terzi (diversi dai due Paesi partner della cotutela o del partenariato di tesi) o legate a congressi e colloqui non direttamente legati alla cotutela o al partenariato di tesi;

- delle spese di viaggio e di soggiorno in Svizzera del direttore di tesi della scuola universitaria partner in relazione con la cotutela o il partenariato di tesi (supervisione del dottorando, incontri tra i direttori di tesi);
- delle spese supplementari in relazione con la cotutela o il partenariato di tesi a carico del dottorando (p. es. le spese di acquisizione del materiale<sup>6</sup>, gli emolumenti supplementari nella scuola universitaria partner all'estero);
- delle spese generate dalla discussione della tesi, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della giuria non assunte dalle scuole universitarie partecipanti. Il sussidio di cotutela o partenariato di tesi mira innanzitutto a coprire le spese del dottorando, non l'insieme delle spese della giuria.

---

<sup>6</sup> A conclusione della tesi, il materiale rimane di proprietà dell'istituto della scuola universitaria svizzera responsabile.

**Per quanto tempo si può impiegare il sussidio di cotutela o partenariato di tesi?**

Il diritto a impiegare il sussidio di cotutela o partenariato di tesi decorre formalmente dal momento in cui tutte le parti contraenti hanno firmato il contratto di cooperazione. L'impiego del sussidio può essere retroattivo e coprire le spese generate nei 12 mesi precedenti la consegna della domanda di cotutela o partenariato di tesi (ovvero dal 31 marzo dell'anno che precede la consegna della domanda), purché il contratto di cooperazione rechi le firme di tutte le parti per quel periodo. Sono quindi rimborsate soltanto le spese generate dopo l'apposizione delle firme di tutte le parti contraenti sul contratto di cooperazione e quelle risalenti al massimo a un anno prima del termine di consegna della domanda (31 marzo dell'anno che precede la consegna della domanda).

Il diritto a impiegare il sussidio decade formalmente con la conclusione (discussione) della tesi o con l'interruzione del progetto. In casi debitamente motivati, è possibile concedere un impiego puntuale del sussidio dopo la discussione della tesi, in particolare per coprire le spese generate nel Paese della scuola universitaria partner dalla validazione dei risultati del progetto di cotutela o partenariato di tesi (partecipazione a congressi, ecc.) o dalla partecipazione alla cerimonia di consegna del/dei diploma/i.

## 2 Contratto di cooperazione

### 2.1 In generale

Una [domanda di sussidio](#) è presa in considerazione soltanto dopo la presentazione di un contratto di cooperazione che regola almeno gli elementi obbligatori menzionati al [punto 2.2](#) qui di seguito. Il dottorando discuterà le modalità d'attuazione con i due direttori di tesi. Entrambe le scuole universitarie elaboreranno e verificheranno il contratto che sarà firmato dai responsabili delle due scuole universitarie. Il dottorando veglierà a che le parti interessate (presso la scuola universitaria svizzera e quella all'estero) intraprendano i passi necessari. La raccolta delle firme può richiedere un certo tempo, si consiglia pertanto di avviarla quanto prima. Le firme dei responsabili della scuola universitaria svizzera devono obbligatoriamente figurare sul dossier al momento della sua consegna. Le eventuali firme supplementari mancanti al momento della consegna del dossier possono essere trasmesse in un secondo tempo.

Le scuole che non impiegano moduli di contratto propri possono utilizzare il contratto di cooperazione modello di swissuniversities ([DE-FR](#) ; [EN-FR](#) ; [EN-DE](#)). Il testo può essere adeguato alle esigenze particolari delle scuole universitarie interessate e/o delle discipline, ma deve almeno regolamentare gli elementi obbligatori menzionati al punto 2.2 qui di seguito.

### 2.2 Contenuto del contratto di cooperazione

Le due scuole universitarie interessate sono responsabili del contenuto del contratto di cooperazione. Disciplinano congiuntamente le questioni amministrative e quelle legate agli aspetti tecnici della supervisione, segnatamente:

#### Elementi obbligatori

Il contratto di cooperazione deve obbligatoriamente regolare almeno i seguenti elementi:

- Nome delle due scuole universitarie
- Nome del/della dottorando/a
- Titolo della tesi
- La designazione di un direttore di tesi per ciascuna istituzione, i quali esercitano congiuntamente le competenze attribuite in materia di responsabilità e di controllo della tesi di cotutela o di partenariato e si impegnano ad assolvere la loro funzione di supervisori del dottorando
- La suddivisione del tempo di lavoro tra le due istituzioni
- Rilascio del diploma di dottorato e menzione della cotutela o del partenariato di tesi:
  - Nel caso di un'università cantonale o di un politecnico federale il contratto deve precisare:
    - a) se ciascuna di esse conferisce un diploma di dottorato o un diploma di dottorato congiunto e
    - b) se il/i diploma-i di dottorato o un documento di accompagnamento menziona che si tratta di un dottorato in cotutela di tesi con la scuola universitaria X<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Nel caso di un partenariato tra un'università cantonale o un politecnico federale e una scuola universitaria all'estero che non ha il diritto di conferire dottorati, soltanto l'università cantonale o il politecnico federale rilascia il diploma di dottorato. Il contratto deve precisare se il diploma di dottorato o un documento di accompagnamento menziona che si tratta di un dottorato in partenariato con la scuola universitaria all'estero X.

- Nel caso di una SUP o di una ASP il contratto deve precisare:
  - c) se il diploma di dottorato o un documento di accompagnamento menziona che si tratta di un dottorato in partenariato con la scuola universitaria svizzera X.

Se le richieste superano il numero che può essere preso in considerazione, la commissione di esperti può dare la preferenza ai/candidati-e il cui accordo di cooperazione prevede che il/i diploma-i di dottorato e/o un documento di accompagnamento menziona che si tratta di un dottorato in cotutela o in partenariato con la scuola universitaria X.

#### **Elementi supplementari**

Oltre alle informazioni obbligatorie sopra menzionate, le due scuole universitarie dovrebbero anche regolare i seguenti elementi:

- la data d'inizio della cotutela o del partenariato di tesi;
- la durata prevista della cotutela o del partenariato di tesi;
- l'entrata in vigore e la validità della cotutela o del partenariato di tesi;
- le spese da coprire, segnatamente le spese annuali d'iscrizione e di studio che il dottorando paga soltanto in una delle due istituzioni partner, con la precisazione che, nel caso in cui il dottorando è iscritto in entrambe le istituzioni, una delle due lo esonera dal pagamento delle corrispondenti spese;
- la designazione della scuola universitaria e del Paese in cui la tesi sarà discussa;
- le modalità di costituzione e di nomina della giuria nel quadro della discussione della tesi;
- la lingua in cui la tesi sarà redatta e discussa e la lingua del riassunto orale e scritto;
- la pubblicazione della tesi nonché le indicazioni concernenti la consegna, gli autori e la riproduzione della tesi;
- l'assicurazione malattia e infortuni del dottorando in entrambi i Paesi.

#### **2.3 Scambio d'informazioni/organizzazione della cotutela o del partenariato di tesi**

Le scuole universitarie che partecipano al progetto di cotutela o di partenariato di tesi attuano, per il tramite dei servizi competenti o dei due direttori di tesi, le procedure atte a garantire uno scambio continuo delle informazioni e dei documenti necessari all'organizzazione e alla realizzazione della cotutela o del partenariato di tesi, compresa la documentazione tecnica relativa alle disposizioni regolamentari nazionali o della scuola universitaria in materia di studi dottorali, proprietà intellettuale del soggetto della tesi, consegna, stampa e pubblicazione della tesi nonché utilizzo e protezione dei risultati della ricerca. Se necessario o richiesto, le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale possono costituire oggetto di un allegato separato.

### 3 Valutazione della domanda di sussidio: criteri di selezione e schema d'assegnazione

Cotutele e partenariati di tesi tra scuole universitarie svizzere e scuole universitarie partner in Europa e in Israele<sup>8</sup>

#### 3.1 Criteri di valutazione delle domande

Gli esperti valutano le domande in base ai seguenti criteri formali (approvati dal Segretariato generale di swissuniversities prima della seduta di valutazione):

1. Correttezza formale e completezza del dossier, in particolare del contratto di cooperazione, che deve regolamentare almeno gli elementi obbligatori menzionati al [punto 2.2](#). Il dossier depositato deve recare obbligatoriamente le firme dei responsabili della scuola universitaria svizzera. Le eventuali altre firme mancanti possono essere trasmesse in un secondo tempo. Il contratto di cooperazione deve essere firmato dal presidente o dal rettore della scuola universitaria svizzera o da una persona da esso designata. Le rubriche dei moduli della domanda di sussidio non possono essere modificate. Il programma vale esclusivamente per gli studi di dottorato.
2. Rispetto delle condizioni personali (cfr. [cap. 1.1](#))
3. Pari opportunità: se sono depositate più domande di quante non ne possano essere considerate, la commissione peritale provvede ad assicurare una ripartizione equilibrata tra le candidature femminili e quelle maschili, purché le domande siano della stessa qualità.
4. Ripartizione regionale e per ambito disciplinare: il programma deve essere aperto al numero più elevato possibile di scuole universitarie svizzere e interessare più ambiti disciplinari possibili. Se le domande presentate sono più numerose di quelle che possono essere considerate, gli esperti possono limitare il numero di domande per direttore di tesi.
5. Impostazione del progetto di cotutela o di partenariato di tesi:
  - Valore aggiunto: utilità della cotutela o del partenariato di tesi (legame con entrambe le istituzioni e doppia supervisione) e/o della cooperazione con l'istituzione partner all'estero per il progetto di tesi del/della candidato-a.
  - Complementarietà: ripartizione opportuna dei lavori di ricerca tra la Svizzera e il Paese partner della cotutela o del partenariato di tesi. Nel caso di un partenariato di tesi tra una SUP o un'ASP svizzera e una scuola universitaria all'estero, occorre tenere conto delle specificità del tipo e della metodologia di ricerca della SUP o dell'ASP.

<sup>8</sup> Il bando è aperto a progetti di cotutela o partenariato di tesi con scuole universitarie riconosciute (<https://enic-naric.net/credential.aspx>) dello spazio di Bologna (<http://www.ehea.info/pid34250/members.html>) e, conformemente alla prassi dei programmi europei di ricerca, con scuole universitarie partner in Israele.



### 3.2 Schema d'assegnazione e sostegno finanziario

1. Schema d'assegnazione: gli esperti concedono i sussidi in base al seguente schema d'assegnazione:

<p><b>È finanziato</b> 10 000 CHF al massimo (nel quadro dei mezzi a disposizione e fatto salvo il pto. 2 qui di seguito)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il progetto di cotutela o partenariato di tesi impostato correttamente e provvisto di un piano d'esecuzione realistico;</li> <li>• il progetto che presenta in modo convincente il valore aggiunto della collaborazione con l'istituzione partner all'estero per il progetto di tesi del/della candidato-a.</li> </ul>
<p><b>Non è finanziato</b> Nessun sostegno finanziario</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il progetto di cotutela o partenariato di tesi la cui impostazione e/o il piano d'esecuzione non adempiono o adempiono soltanto parzialmente i criteri;</li> <li>• il progetto che non presenta in modo convincente la necessità o il valore aggiunto della cooperazione con l'istituzione partner all'estero per il progetto di tesi del/della candidato-a..</li> </ul>

2. Sussidi ridotti: può essere concesso un sussidio ridotto alle domande per progetti che si trovano in una fase avanzata e/o il cui contratto di cooperazione scade a breve, secondo la data finale ivi contenuta. Per definire l'importo del contributo gli esperti possono inoltre tenere conto di altri elementi quali le eventuali altre fonti di finanziamento del progetto o la distanza geografica tra le due scuole universitarie.
3. Unicità del sostegno finanziario: un progetto di dottorato può ottenere soltanto un sussidio per la sua intera durata.
4. Nessun diritto automatico: non sussiste un diritto automatico all'ottenimento di un sussidio.

### 3.3 Comunicazione delle decisioni e impiego dei mezzi

1. Comunicazione delle decisioni: il Segretariato generale di swissuniversities comunica le decisioni al direttore di tesi e al candidato per via elettronica. Gli esperti si riservano il diritto di assoggettare l'esecuzione dei progetti selezionati a determinate condizioni o a formulare proposte di modifica. Nessuna corrispondenza verrà scambiata in merito alle decisioni tra il segretariato generale di swissuniversities e il/i direttore-i di tesi e il/i candidato-i. Il segretariato generale di swissuniversities è a disposizione, telefonicamente, del responsabile delle cotutele e/o dei partenariati di tesi all'interno della scuola universitaria svizzera interessata per eventuali chiarimenti necessari per la comprensione della decisione.
2. Nessuna possibilità di ricorso: la decisione della commissione peritale è definitiva. Le domande respinte possono tuttavia essere ripresentate in una versione rielaborata in un secondo tempo (al massimo due nuovi depositi, ovvero tre domande per dottorando e progetto).
3. Versamento e amministrazione dei mezzi: i mezzi sono versati alla scuola universitaria svizzera e posti sotto la responsabilità del direttore di tesi della scuola universitaria svizzera; a tal fine è firmato un contratto. A conclusione dei lavori il beneficiario e il direttore

di tesi della scuola universitaria svizzera sottopongono al Segretariato generale di swissuniversities un rapporto finale per mezzo dell'apposito modulo. I mezzi non impiegati devono essere rimborsati a swissuniversities.

### **Avvio e chiusura dei lavori**

Per swissuniversities la cotutela o il partenariato di tesi ha inizio dall'apposizione dell'ultima firma sul contratto di cooperazione (sono rimborsate soltanto le spese generate in seguito a questa data).

Le due istituzioni pongono fine alle disposizioni del contratto di cooperazione congiuntamente e con effetto immediato se il dottorando comunica per scritto l'interruzione dei lavori in relazione con la cotutela o il partenariato di tesi o se i due direttori di tesi non lo autorizzano a continuare.

In seguito alla discussione della tesi o in caso di abbandono dei lavori, il direttore di tesi della scuola universitaria svizzera sottopone a swissuniversities la documentazione giustificativa relativa alle voci di spesa. L'eventuale saldo attivo è rimborsato a swissuniversities. Il dottorando e il direttore di tesi della scuola universitaria svizzera sottopongono inoltre a swissuniversities un rapporto finale che informa sul conseguimento del dottorato o sui motivi dell'abbandono dei lavori.